

CAPITOLATO TECNICO SPECIALE

PREMESSE

Scopo e oggetto dell'appalto

Il seguente appalto ha lo scopo di contrastare il conferimento irregolare dei rifiuti al servizio di raccolta nonché l'abbandono degli stessi sanzionando detti comportamenti in ambito amministrativo e penale a seconda dei casi.

L'appalto ha per oggetto la realizzazione e la gestione di un Sistema di Videosorveglianza periodicamente mobile sul territorio, mediante noleggio "all inclusive" di telecamere atte a presidiare n° 9 siti (3 per il Comune di Albinea, 3 per il Comune di Quattro Castella e 3 per il Comune di Vezzano sul Crostolo) ove si ritiene che avvengano conferimenti irregolari o abbandoni di rifiuti.

Al presente capitolato è allegato l'elenco dei primi 9 siti ove verrà effettuato detto presidio, presidi che, nel tempo, pur rimanendo invariato il numero complessivo dei siti, potranno essere diversamente allocati.

Nel noleggio "all inclusive" in questione dovranno essere incluse le seguenti attività, che saranno verificate e periodicamente valutate da personale della stazione appaltante:

1. fornitura e posa delle attrezzature e dei materiali e implementazione dei servizi software necessari a raggiungere lo scopo descritto - detta fornitura comprende:

- i materiali e le apparecchiature necessarie, compresa l'ingegnerizzazione del sistema nella sua interezza;
- gli oneri accessori alla stessa, quali trasporto, imballaggio, assicurazione;
- la fornitura con posa in opera delle apparecchiature attraverso l'installazione, la realizzazione degli allacciamenti e la messa in servizio delle stesse oltre all'esecuzione di tutte quelle opere di natura edile, stradale, impiantistica ed informatica del caso;
- l'implementazione, la verifica del corretto funzionamento e la messa in servizio delle procedure software;
- tutti gli oneri derivanti dall'applicazione delle leggi sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori;
- la fornitura della seguente documentazione in italiano:
 - schemi di funzionamento del sistema e specifiche tecniche delle apparecchiature;
 - manuali d'uso in italiano;
 - manuali di manutenzione;
 - descrizione dei moduli software;
 - le certificazioni richieste da norme di legge;

2. gestione dei servizi utili alla conservazione e gestione delle immagini e dei filmati provenienti dalle telecamere;

3. individuazione e segnalazione di situazioni ove si ritiene possano essere stati effettuati dei conferimenti irregolari o degli abbandoni di rifiuti;

4. manutenzione ordinaria e straordinaria degli hardware e dei software, compresi i firmware;

5. attività di formazione al personale incaricato;

6. spostamento dei punti di videocontrollo su richiesta;

7. smontaggio e rimozione di tutte le apparecchiature installate e ripristino dello stato dei luoghi preesistenti, al termine dell'appalto, salvo diversa richiesta del committente relativamente alle infrastrutture.

Durata dell'appalto

L'appalto avrà durata pari a **24 (ventiquattro) mesi** a RUP a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto e può essere rinnovato per ulteriori **24 (ventiquattro) mesi** a discrezione della stazione appaltante.

L'opzione del rinnovo è esercitata con provvedimento esplicito almeno **6 (sei) mesi** prima della scadenza del contratto.

Durante la validità del contratto l'appaltatore dovrà garantire tutti i servizi indicati nel presente capitolato.

Caratteristiche del sistema utilizzato dall'appaltatore

Tutti i sistemi utilizzati dall'appaltatore dovranno essere realizzati secondo il principio "Privacy by design" al fine di tutelare i dati personali in essi contenuti.

I sistemi dovranno essere realizzati ed aggiornati seguendo lo stato dell'arte delle tecnologie e delle metodologie di protezione dei dati.

CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

1. Categoria servizio

Si deve intendersi a totale carico del noleggiatore l'attività periodica di pulizia delle ottiche ogni 4 mesi (con comunicazione preventiva di quando ciò avviene), gli aggiornamenti dei software, la manutenzione ordinaria e straordinaria comprensiva della riparazione/sostituzione di quanto noleggiato con spese a suo carico in relazione a danni dovuti ad eventi fortuiti, atmosferici, fatti colposi o dolosi: nessuno escluso (l'intervento di riparazione/sostituzione del sistema danneggiato con relativa riattivazione dovrà avvenire non oltre 96 ore feriali dalla chiamata/segnalazione).

Il noleggiatore deve intendersi autorizzato ad effettuare tutte le azioni di recupero che riterrà opportune nei confronti dei terzi danneggianti.

2. Tipologia prodotto/servizio

Le telecamere dovranno essere collocate nei siti indicati dall'appaltante.

I siti da presidiare saranno contemporaneamente 9 (3 siti per ognuno dei 3 Comuni che compongono l'Unione Colline Matildiche).

Il noleggiatore, con un preavviso di almeno 15 giorni, deve spostare i kit delle telecamere da un sito ad un altro.

Detti spostamenti, a livello Unione, saranno richiesti, di norma, una volta al mese, quindi nel numero massimo di 11 interventi in loco all'anno.

Detti spostamenti, a livello Unione, potranno prevedere, ogni volta (cioè anche ogni mese), la ricollocazione completa di tre kit per un totale, su base annua, di 33 collocazioni in siti diversi.

3. Manutenzione del sistema

L'appaltatore fornirà un servizio di assistenza, nel caso di rotture o malfunzionamenti, tramite un portale web funzionante h24 e tramite un servizio telefonico attivo per almeno 8 ore al giorno da lunedì al sabato (di cui fornirà i contatti) - la scelta di utilizzare l'assistenza tramite portale web ovvero telefonica è del committente. L'appaltatore garantirà tempi di presa in carico di massime 4 (quattro) ore lavorative successive all'apertura della chiamata di assistenza e tempi di risoluzione (individuazione della soluzione) della problematica segnalata di massime 48 (quarantotto) ore lavorative successive all'apertura della chiamata di assistenza, se del caso con presenza in loco.

L'intervento di riparazione sostituzione con relativa riattivazione dovrà avvenire non oltre 96 ore feriali dalla chiamata/segnalazione.

Si ribadisce che il termine temporale nel comma sopra indicato è da intendersi relativo alla riattivazione del servizio dalla chiamata/segnalazione.

Anche al fine di monitorare la qualità dei servizi svolti l'appaltatore metterà a disposizione, all'interno del portale web dedicato all'assistenza, l'elenco delle richieste di assistenza effettuate, anche telefonicamente, e per ciascuna i relativi dati e i tempi di presa in carico, risoluzione e riattivazione servizio.

4. Caratteristiche dei punti di videocontrollo

Ciascun punto di videocontrollo dovrà essere composto da almeno 2 telecamere posizionate in modo da avere un angolo visuale possibilmente incrociato e in grado di riprendere in maniera chiara la persona che effettua lo scarico e l'eventuale numero di targa del veicolo utilizzato per ivi giungere, anche attraverso il posizionamento delle stesse su più pali posati allo scopo.

Saranno a carico dell'appaltatore la fornitura e la posa in opera dei materiali e delle apparecchiature, delle staffature, della segnaletica, dei pali e dei relativi manufatti ove necessari, degli allacciamenti elettrici e della connettività dati e comunque di tutto quanto necessario per la realizzazione dell'opera finita e l'attivazione del servizio.

Ciascun punto di videocontrollo potrà essere dotato di dispositivo DVR/NVR il quale dovrà essere protetto dagli agenti atmosferici, da furti o manomissioni e dall'accesso dei dati in esso contenuti da parte di terzi non autorizzati o dal danneggiamento degli stessi.

Ciascun punto di videocontrollo potrà essere dotato di sistemi di trasmissione dati (con doppia SIM, cioè con 2 operatori telefonici diversi) per l'invio periodico, o in tempo reale, delle immagini e dei filmati al sistema di gestione dell'appaltatore.

5. Caratteristiche tecniche delle telecamere, del sistema di registrazione e degli eventuali accessori

Le telecamere dovranno avere caratteristiche tali da potere filmare gli eventi in questione sia di giorno che di notte e dovranno avere le seguenti caratteristiche minime:

- risoluzione di almeno 4 Megapixel, con almeno 25 Frame/s,
- 0,01 Lux senza IR accesi,
- illuminatore infrarosso o altra tecnologia di visione notturna,
- funzione WDR,
- messa a fuoco automatica,
- ottica varifocale (con ZOOM motorizzato) da almeno 2,8 mm ad almeno 60 mm (anche con scale di valori intermedi a seconda della necessità),
- resistenza all'acqua certificata con livello IP 65,
- DVR/NVR (HD o SSD), specifici per videosorveglianza, con una memoria non inferiore a 2 TB.

6. Qualità dei dispositivi utilizzati

Tutti i materiali e le apparecchiature utilizzate per la finalità dell'appalto dovranno essere di primaria marca produttrice, pervenuti nuovi all'appaltatore e verificati preventivamente dal RUP prima della loro installazione.

Tutta la fornitura e gli impianti oggetto dell'appalto dovranno ottemperare alle normative esistenti e a quanto previsto dalle norme CEI.

L'appaltatore dovrà consegnare, a richiesta del committente, per ogni sito ove collocherà le telecamere, idoneo certificato di progettazione ed il certificato di costruzione a regola d'arte, qualora richiesto.

Dette certificazioni dovranno essere inviate al Responsabile Unico del Progetto (di seguito RUP) del presente appalto.

7. Localizzazione

La localizzazione delle telecamere in questione è predeterminata per n° 9 siti in sede di primo impianto (si veda allegato) ed è successivamente individuata dagli Uffici Ambiente dei Comuni che monitorano i conferimenti irregolari e gli abbandoni, sentiti gli Uffici Tecnici Comunali ed il locale Comando di Polizia Locale.

Le telecamere dovranno essere installate su idonei pali preesistenti ed in loro assenza su pali all'uopo ivi collocati dall'appaltatore ovvero su manufatti preesistenti con apposite staffature.

Le eventuali autorizzazioni per dette collocazioni su pali, manufatti, terreni od edifici di terzi dovranno essere istruite ed ottenute dall'Ufficio Tecnico Comunale territorialmente competente, con oneri economici (esclusa la mera istruttoria tecnico/giuridica) a carico dell'appaltatore.

I sopralluoghi dei tecnici dell'appaltatore (ovvero dei tecnici dell'appaltatore congiuntamente a quelli del committente) per individuare la fattibilità della collocazione delle telecamere in nuovi siti da presidiare saranno effettuati, di norma, entro 7 giorni dalla richiesta della Polizia Locale dell'Unione Colline Matildiche.

8. Segnalazione delle aree videosorvegliate

I luoghi che rientrano nel campo visivo delle telecamere in questione devono essere perimetrati, a carico del noleggiatore, con la prevista segnaletica (almeno 3 segnali) che avvisa chi vi si avvicina che quell'area è videosorvegliata, da chi ed il perché (con un QR code ovvero con indicato un indirizzo WEB che "rilancia" all'informativa estesa).

9. Installazione e disinstallazione

La installazione e la disinstallazione del sistema di videosorveglianza sono a carico del noleggiatore.

Dette installazioni dovranno avvenire su idonei pali preesistenti, in loro assenza su pali all'uopo ivi collocati dal noleggiatore ovvero su manufatti preesistenti con apposite staffature.

Il noleggiatore del sistema di videosorveglianza in questione dovrà produrre e tenere ai propri atti per ogni sito ove collocherà le telecamere idonea certificato di progettazione (ove necessario) e costruzione a regola d'arte ai sensi della L. n° 186/1968, in conformità alle norme CEI EN 62676-1-1, CEI EN 62676-4 e, per quanto compatibile, alla CEI UNI EN 16763 (CEI 79-94) con emissione finale di un certificato di regolare esecuzione.

Se e qualora occorra dovrà essere presentata la dichiarazione di conformità ed il progetto ovvero il certificato di regolare esecuzione di quanto installato ai sensi del DM n° 37/2008.

Nel caso di smontaggio di un KIT da un sito al termine dell'appalto ovvero in caso di risoluzione del contratto, l'appaltatore dovrà provvedere, a sue cure e spese, alla rimozione degli impianti e al ripristino dei luoghi allo stato preesistente entro e non oltre 30 (trenta) giorni da detto termine, salva diversa indicazione del committente (che l'appaltatore deve comunque sentire prima della disinstallazione) con riferimento alle infrastrutture (pali, cavidotti, cavi, pozzetti, ecc..) - in corso di contratto le predette opere dovranno rimanere in loco.

In caso di mancata o ritardata esecuzione del servizio di disinstallazione il committente, previa contestazione, si riserva la facoltà di far eseguire il servizio ad altro soggetto, con addebito all'appaltatore delle spese mediante rivalsa sulle fatture o in altro modo ai sensi della normativa vigente.

10. Caratteristiche dell'alimentazione elettrica del sistema di videosorveglianza

A seconda dei luoghi ove sarà collocato detto sistema potrà essere alimentato:

A) da energia elettrica da rete 24h/24h (a seguito di apposita connettività dedicata predisposta dal noleggiatore dopo che ha ricevuto dai singoli Uffici Tecnici Comunali le indicazioni sui più vicini punti di possibile prelievo raggiungibili attraverso canalizzazioni perlopiù preesistenti);

B) con batterie tampone a loro volta "caricate" solo per alcune ore die/notte dall'energia elettrica utilizzata ordinariamente per alimentare le lampade per l'illuminazione pubblica (che però devono permettere una piena funzionalità del singolo sistema almeno 18h/24h - 7 giorni su 7);

C) con un impianto fotovoltaico in loco con batterie tampone (che devono permettere una piena funzionalità del singolo sistema almeno 18h/24h - 7 giorni su 7);

D) con batterie di alimentazione sostituite periodicamente dall'appaltatore (che devono permettere una piena funzionalità del singolo sistema almeno 18h/24h - 7 giorni su 7).

La scelta della tipologia di alimentazione è, ordinariamente (salvo esplicita richiesta del committente) a scalare dalla lettera A alla lettera D in relazione alle condizioni tecniche, di luogo e di tempo.

Gli eventuali contratti di fornitura elettrica saranno a carico, sia come istruttoria che come costi, dei singoli Comuni.

Il noleggiatore dovrà essere in grado di poter installare sul territorio dell'Unione, contemporaneamente, in ogni caso, 9 sistemi di tipo A, almeno 2 sistemi di tipo B, almeno sistemi 2 di tipo C ed almeno 2 sistemi di tipo D.

11. Caratteristiche dei filmati da consegnare alla Polizia Locale dell'Unione Colline Matildiche

I filmati devono essere di breve durata (max 2/3 minuti per evento) e devono includere l'arrivo della persona che successivamente conferirà irregolarmente o abbandonerà il rifiuto ed il suo allontanamento dal sito nonché, se utilizzato, del veicolo (targato) per il trasporto ivi del rifiuto e la sua ripartenza.

Oltre ai filmati il noleggiatore dovrà produrre non meno di 1-2 fotogrammi (in momenti "significativi") per evento illecito.

I filmati devono essere ad alta risoluzione, comunque sufficiente per individuare, in modo inequivocabile ed opponibile a terzi in sede ricorsuale, sia di giorno che di notte, il conferimento irregolare e l'abbandono del rifiuto e l'eventuale targa del veicolo utilizzato per ivi trasportare lo stesso.

Dai filmati deve essere possibile estrarre, anche in autonomia da parte della Polizia Locale, singoli fotogrammi stampabili.

I filmati devono utilizzare un formato "free", ovvero proprietario (le cui licenze sono a carico del noleggiatore), sotto password e criptati, con installazione, se occorre, di un apposito programma informatico di lettura degli stessi da parte del noleggiatore su max 4 (quattro) PC indicati dal Comando di Polizia Locale dell'Unione Colline Matildiche (i PC devono essere dotati di sistema operativo Windows 7 e successivo) - detto programma, ovvero un "programma satellite", fornito sempre dal noleggiatore, deve poter convertire i filmati in questione, se in formato proprietario, in uno "free".

Il precitato programma informatico di lettura in dotazione al Comando di Polizia Locale dovrà consentire agli addetti dello stesso di visionarlo ed analizzare con tutte le funzionalità del caso, in ogni caso dovranno essere presenti le funzioni: play, pausa, avanti ed indietro (anche a più velocità) nonché zoom.

Tutta la documentazione video e/o fotografica dovrà necessariamente riportare in sovraimpressione i seguenti dati: giorno, mese, anno, ora, minuti, secondi e località della presunta violazione.

12. Situazioni particolari

Su richiesta della Polizia Locale per motivi urgenti di Pubblica Sicurezza, Polizia Giudiziaria ovvero di motivata altra necessità l'appaltatore entro 2 (due) giorni lavorativi dovrà fornire l'assistenza per il rintraccio e la successiva trasmissione di filmati ed immagini registrate nei siti monitorati o di altri eventuali dati che potranno essere ritenuti utili ai fini predetti.

13. Rispetto normativa sul trattamento dei dati

Il sistema di videosorveglianza in questione deve rispettare il D. Lgs. n° 196/2003 ed il Regolamento Europeo UE 2016/679 (GDPR) sia durante la rilevazione/ripresa video, la registrazione della stessa, la conservazione temporanea a bordo telecamera, su altri supporti informatici od in cloud, nonché durante tutte le fasi della trasmissione (anche questa criptata) di tali dati alla Polizia Locale dell'Unione Colline Matildiche.

Il sistema di videosorveglianza in questione deve rispettare, altresì, il Regolamento per la disciplina della videosorveglianza nel territorio dell'Unione Colline Matildiche.

Quanto sopra deve essere certificato dal DPO della ditta noleggiatrice.

La conservazione delle registrazioni video a bordo telecamera, nel registratore DVR/NVR e/o in cloud (i cui supporti informatici devono essere collocati fisicamente in EUROPA, meglio se in ITALIA) non deve essere superiore ai termini temporali previsti dalle precitate norme, ad eccezione di quelle a diretto supporto dei singoli eventi che potenzialmente possono produrre verbali di accertata violazione di norme sanzionate amministrativamente o penalmente: questo in conformità al vigente Regolamento per la disciplina della videosorveglianza nel territorio dell'Unione Colline Matildiche.

Tutti i sistemi utilizzati dall'appaltatore dovranno essere realizzati secondo i principi "Privacy by Default" e "by Design".

Il committente rispetterà i principi di "Accountability" (o responsabilizzazione).

I sistemi dovranno essere realizzati ed aggiornati seguendo lo stato dell'arte delle tecnologie e delle metodologie di protezione dei dati.

14. Identificazione del Responsabile Esterno di trattamento dei dati

La ditta appaltatrice sarà incaricata, a norma del D. Lgs. n° 196/2003 e del Regolamento Europeo UE 2016/679 (GDPR), quale Responsabile Esterno di trattamento dei dati

15. Trasmissione dati

A scelta dell'appaltatore ciascun punto di videocontrollo potrà essere dotato di sistemi di scarico dati in loco o di trasmissione dati per l'invio periodico od in tempo reale delle immagini e dei filmati al sistema di gestione dell'appaltatore.

Saranno a carico dell'appaltatore eventuali costi di attivazione, i canoni ed i costi di traffico dati per ciascun sistema di trasmissione impiegato (incluse SIM e relativi canoni).

Nel caso di trasmissione informatica, ovvero di accesso da remoto da parte della Polizia Locale "il portale" in questione dovrà essere compatibile almeno con i browser Microsoft Edge, Mozilla Firefox e Google Chrome installati sui PC in uso al Comando.

Per la gestione e conservazione dei dati e per la pubblicazione del portale all'appaltatore è fatto obbligo di utilizzo di servizi di tipo IaaS qualificati dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), pubblicati nel Cloud Marketplace e certificati ACN.

16. Operazioni di filtraggio dei video registrati

Il filtraggio dei video registrati sarà effettuato dal noleggiatore, utilizzando procedimenti automatici (algoritmi di analisi video) con, se necessita, una "rifinitura" umana così da individuare ed isolate parti delle registrazioni che cristallizzano, in pochi minuti, eventi potenzialmente sanzionabili.

17. Consegna filmati alla Polizia Locale dell'Unione Colline Matildiche

Di norma 2 volte alla settimana, possibilmente in giornate feriali, con non meno di 2 e non più di 4 giornate dal presunto evento illecito rilevato. I filmati in questione e le relative immagini saranno consegnati ovvero messi a disposizione della Polizia Locale

Il sistema di trasmissione è a scelta del noleggiatore, purché nel pieno rispetto del D. Lgs. n° 196/2003 e del Regolamento Europeo UE 2016/679 (GDPR) nonché del Regolamento per la disciplina della videosorveglianza nel territorio dell'Unione Colline Matildiche, previo assenso del Comando di Polizia Locale dell'Unione Colline Matildiche ricevente

18. Costo trasmissione dati

L'eventuale costo della trasmissione dei dati è a totale carico del noleggiatore.

19. Formazione degli addetti di Polizia Locale dell'Unione Colline Matildiche

La formazione è a carico del noleggiatore ed è da effettuarsi presso il Comando della Polizia Locale dell'Unione Colline Matildiche. Se del caso può essere fatta in E-Learning. Detta formazione dovrà essere fatta in almeno due momenti separati, di almeno 3 ore cadauno; il primo quando verranno consegnati/trasmessi i primi video ed il secondo dopo circa due mesi.

Saranno previsti ulteriori momenti di aggiornamento presso il Comando, ovvero in E-learning, nel caso di aggiornamenti in itinere dei programmi in uso.

20. Interlocuzione ed eventuale presenza in loco del noleggiatore

Deve essere prevista una rintracciabilità telefonica per eventuali consulenze almeno 6 ore die diurne (lun/sab) con presenza in loco entro 48 ore (lun/sab) dalla richiesta.

21. Salvaguardia tecnologica

Qualora durante l'esecuzione del contratto di noleggio il noleggiante debba sostituire i software e gli hardware in questione lo potrà fare solo con prodotti più performanti ma senza ulteriori costi per il noleggiante.

ADEMPIMENTI E PRESCRIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Rispetto delle normative sovraordinate

Con riferimento ai dati personali trattati dal sistema oggetto del presente appalto si rileva che la normativa di riferimento di cui tener conto è il D. Lgs. n° 196/2003 e il Regolamento Europeo UE 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Tra i principi fondamentali del GDPR, da applicare obbligatoriamente a tutti i sistemi ed impianti di raccolta e trattamento dei dati, vi sono:

- le disposizioni di cui all'art.25 del GDPR rubricato "Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita (cd. "Privacy by Default" e "by Design") prevedono che il Titolare metta in atto misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che vengano raccolti e trattati, per impostazione predefinita, solo i dati strettamente necessari al raggiungimento della specifica finalità dal medesimo prestabilita, conservati solo per il tempo necessario per perseguire l'indicata finalità e resi accessibili solo al personale espressamente e preventivamente autorizzato;
- le disposizioni di cui all'art.24 del GDPR rubricato "Responsabilità del Titolare del trattamento" che introduce il principio di ACCOUNTABILITY (o responsabilizzazione), disponendo l'obbligo per il Titolare di render conto delle scelte adottate in merito alla protezione dei dati personali e produrre le evidenze idonee a comprovarle (analisi del contesto, del rischio e delle conseguenze di una possibile perdita di dati), tenendo conto dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione e della finalità del trattamento.

DPIA – Data Protection Impact Assessment

In considerazione della "sorveglianza sistematica su larga scala di zone accessibili al pubblico" la stazione appaltante sottoporà il sistema in questione, prima di procedere al trattamento, alla Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali - DPIA ai sensi dell'art. 35 del GDPR - comma 3 c).

Nel caso in cui i risultati dell'analisi del rischio individuassero un livello di impatto sulle persone, calcolato in base alla gravità e alla probabilità di un accadimento dannoso, non accettabile, l'appaltatore sarà coinvolto ed impegnato a collaborare con il medesimo affinché possano essere individuate ed applicate, per la parte di propria competenza, procedure di mitigazione e provvedimenti adeguati a ridurre il suddetto impatto.

La suddetta DPIA non dovrà essere aggiornata ogni qual volta le telecamere sono collocate in un nuovo sito.

Nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali

PREMESSO CHE

- l'appaltatore è autorizzato ad effettuare esclusivamente le operazioni di trattamento necessarie per lo svolgimento dell'attività relativa ai servizi oggetto del presente contratto e riconosce che le finalità del trattamento sono esclusivamente quelle attribuite a quest'ultimo dal Titolare.
- le attività previste dal presente contratto coinvolgono l'appaltatore nella procedura di trattamento dei dati personali per conto del Titolare;
- l'appaltatore è dotato di requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità tali da fornire idonea garanzia del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, compreso il profilo relativo alla sicurezza;

CONSIDERATO CHE

- “by design” il sistema traccia ogni attività, anche se effettuata da remoto, da parte di chiunque sia autorizzato ad accedere ai dati personali trattati dal sistema stesso;
- l’accesso al sistema è consentito solo dopo il superamento di una procedura di accreditamento attraverso le credenziali attribuite a ciascun operatore;

CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO

si rileva che l’esercizio dei sopra citati servizi attribuisce, di fatto, all’appaltatore le funzioni di Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del GDPR.

La stazione appaltante in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali provenienti dal sistema di videosorveglianza fornisce al Responsabile le seguenti istruzioni finalizzate a garantire che il trattamento dei dati sia effettuato nel rispetto degli obblighi stabiliti dal GDPR.

Il Responsabile del trattamento dei dati nell’esercizio delle proprie funzioni:

- garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- non comunica a terzi né diffonde i dati di cui viene a conoscenza, salvo che tali operazioni siano autorizzate dal Titolare del trattamento;
- non ricorre ad un altro responsabile del trattamento se non previa autorizzazione scritta del Titolare;
- assiste il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate a consentire di adempiere all'obbligo di fornire un riscontro alle richieste di esercizio dei diritti dell’interessato impegnandosi ad informare tempestivamente il Titolare in ordine alle richieste prodotte ai sensi dell’articolo 15 del GDPR da parte degli interessati - su richiesta del Titolare, il Responsabile fornisce riscontro alle eventuali istanze degli interessati nei termini previsti dal GDPR - il Responsabile prima di provvedervi sottopone al Titolare la risposta che intende fornire in merito al trattamento dei dati;
- assiste il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi previsti dagli articoli da 32 a 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione dello stesso, vale a dire nell’adozione delle misure tecniche ed organizzative adeguate;
- informa senza ritardo il Titolare di una violazione dei dati personali (data breach);
- si impegna ad avvisare immediatamente il Titolare in caso di ispezioni, di richieste di informazioni e di documentazione da parte dell’Autorità Garante;
- si impegna, alla scadenza del presente contratto, a cancellare tutti i dati personali eventualmente riferibili ai trattamenti previsti, documentando per iscritto al Titolare medesimo l’adempimento di tale operazione.

Registro delle attività di trattamento

Il Responsabile è informato già da ora che la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 30 del GDPR, deve tenere il Registro delle attività di trattamento contenente le informazioni stabilite dal Regolamento medesimo.

Il Responsabile, a tal fine, si impegna a mettere a disposizione del Titolare ogni informazione necessaria, per la parte di sua competenza (riferita al sistema installato in ordine alle garanzie di sicurezza affidabilità e stabilità del medesimo), prevista all’art. 30 par. g) del GDPR necessaria per la descrizione particolareggiata del trattamento nel Registro stesso.

Il Responsabile si obbliga altresì ad inserire nel proprio Registro, come previsto all’art.30 comma 2 del GDPR, gli elementi relativi al trattamento attribuito dal Titolare all’art.15 per il quale riveste la qualifica di Responsabile oltre ad ogni altro adempimento normativo che tale qualifica comporta.

Responsabilità

L’appaltatore, nella sua funzione di Responsabile del trattamento dei dati personali, risponderà per i danni causati se non ha correttamente adempiuto gli obblighi stabiliti dal GDPR diretti al Responsabile del trattamento o ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del Titolare del trattamento ai sensi dell’art 82 del GDPR.

Cessazione e Revoca

La designazione di Responsabile del trattamento dei dati personali cessa automaticamente al termine delle prestazioni stabilite nel contratto di appalto.

Il Titolare potrà revocare l'incarico al Responsabile del trattamento dei dati personali qualora lo svolgimento delle funzioni sia effettuato in modalità non conforme alle istruzioni fornite nonché per la sopravvenuta accertata perdita dei requisiti che costituiscono premessa per effettuarlo: in questi casi il contratto di considererà risolto di diritto.

TEMPISTICHE E TERMINI

Cronoprogramma

L'appalto prevede la formula del noleggio omnicomprensivo.

Tale servizio si svolgerà secondo il seguente programma:

- a) entro **30 (trenta) giorni** lavorativi dalla stipulazione del contratto l'appaltatore provvederà all'implementazione ed attivazione dei punti di videocontrollo. Tale scadenza decorrerà invece a partire dalla data di ricezione delle autorizzazioni da parte degli Uffici Tecnici della stazione appaltante per i punti di videocontrollo per i quali siano necessarie opere di posa di pali o manufatti o la realizzazione di opere necessarie per il collegamento elettrico degli apparati;
- b) entro **45 (quarantacinque) giorni** lavorativi dalla stipulazione del contratto, l'appaltatore attiverà i sistemi di gestione, il portale a disposizione degli operatori Comunali e i servizi di help-desk;
- c) nei **15 (quindici) giorni** lavorativi successivi alla attivazione di quanto previsto al punto b l'appaltatore svolgerà le giornate di formazione previste.
- d) entro **7 (sette) giorni** lavorativi dal completamento delle attività di attivazione di tutti i punti di videocontrollo e dei sistemi di gestione nonché della formazione sarà redatto un certificato di regolare esecuzione che sarà sottoscritto da entrambe le parti.

I servizi si intenderanno attivati alla firma del certificato predetto.

Il RUP, per ragioni di urgenza, può disporre la consegna anticipata del servizio ai sensi dell'art. 17 comma 9 del D. lgs. 36/2023: in tal caso, i tempi indicati ai punti a) e b) del presente articolo decorrono dal verbale di consegna anticipata.

Fermo quanto previsto dall'[articolo 50, comma 6](#), D.lgs. 36/2023, l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma precedente.

Certificato di regolare esecuzione

Al termine dell'installazione di tutti i punti di videocontrollo e l'attivazione dei sistemi di gestione, la stazione appaltante provvederà con proprio incaricato a verificare la regolare esecuzione dell'installazione previa acquisizione delle certificazioni da parte dell'appaltatore.

Il certificato di regolare esecuzione, a cura di un tecnico incaricato dalla stazione appaltante, dovrà verificare il rispetto di tutte le condizioni previste dal presente capitolato speciale di appalto e dall'offerta ed attestare il rispetto degli standard per sistemi di videosorveglianza come quello in oggetto.

Una volta che il sistema è stato certificato regolarmente, lo stesso dovrà considerarsi nella piena e regolare totale funzionalità - potrà però seguire, a discrezionalità del committente, un periodo non superiore a 30 giorni di sperimentazione senza che vengano, formalmente, rilevate, verbalizzate e quindi sanzionate e contestate/notificate, eventuali violazioni amministrative mentre, invece, dovrà essere considerato immediatamente operativo a tutti gli effetti relativamente alle violazioni penalmente rilevanti.

Una volta che il sistema è stato certificato l'appaltatore sarà tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dal committente, per il tramite del RUP per quanto di rispettiva competenza, per l'esecuzione del contratto:

qualora l'appaltatore non dovesse adempiere, la stazione appaltante avrà la facoltà di richiedere la risoluzione del contratto.

Il RUP redigerà apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'appaltatore. Il verbale verrà redatto in doppio esemplare firmato dal RUP e dall'appaltatore e una copia conforme potrà essere rilasciata all'appaltatore, ove questo lo richieda. Nel caso l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'appaltatore sarà tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di avvio dell'esecuzione a pena di risoluzione del contratto.

Verifiche periodiche di regolarità del servizio

L'esecuzione dell'appalto sarà soggetta a periodiche verifiche di regolarità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto. Tale verifica, utile anche ai fini della liquidazione delle fatture, verrà effettuata dal RUP con controlli a campione.

Il RUP procederà alla verifica di conformità ed evidenzierà eventuali difetti o mancanze di lieve entità riguardo all'esecuzione, assegnando un termine all'appaltatore per adempiere.

Con apposita relazione riservata il RUP esporrà il proprio parere sulle eventuali contestazioni mosse dall'appaltatore e sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.

Sopralluogo

Non previsto

Importo del servizio

L'appalto è a corpo.

L'importo del contratto di servizio posto a base di gara è di **EURO 76.000,00** per l'intero periodo di durata dell'appalto, con possibilità di rinnovo per un ulteriore biennio ai medesimi prezzi, patti e condizioni.

Il costo della manodopera ammonta ad € **26.904,96 per il biennio considerato così calcolato**

Spostamenti	36 gg	6.456,96 €
Spostamenti	36 gg	6.995,52 €
		13.452,48 € all'anno x 2 anni

Nuova installazione, 5 giornate/uomo

Installazione	5gg	896,80 €
Installazione	5gg	971,60 €
		1.868,40 €

Il contratto collettivo applicabile Metalmeccanico Artigiano C049.

L'operatore economico ha facoltà di indicare un diverso contratto collettivo applicato ai dipendenti purchè garantisca le medesime tutele previste dal contratto individuato dalla stazione appaltante.

L'importo degli oneri per la sicurezza è pari a zero per la mancanza di costi da interferenza, essendo la prestazione espletata al di fuori dei locali dell'Amministrazione aggiudicatrice

Criterio di aggiudicazione

L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta più vantaggiosa.

Obblighi e responsabilità della stazione appaltante

Saranno a carico della stazione appaltante i contratti di fornitura di energia elettrica, avendo cura di far predisporre i punti di allaccio in prossimità dei punti di videocontrollo, salvo che l'appaltante si colleghi, nel rispetto della normativa vigente dal punto di vista elettrico, a contatori o forniture che fanno riferimento come utilizzatore l'Unione Colline Matildiche o una dei tre Comuni che la compongono.

Le procedure di verbalizzazione dell'accertamento e di contestazione/notifica conseguenti alla rilevazione delle infrazioni saranno gestite unicamente e in via esclusiva dal Comando di Polizia Locale dell'Unione Colline Matildiche.

La stazione appaltante, inoltre:

a) si obbliga a fare quanto necessario per consentire la più rapida ed efficace prestazione dei servizi e si impegna a svolgere ogni attività ed a prestare ogni collaborazione al fine di rendere possibile ed agevolare ogni adempimento da parte dell'appaltatore: in particolare è tenuta ad assicurare la collaborazione dei propri uffici (ed ad intercedere con quelli dei tre Comuni che la compongono) per permettere all'appaltatore l'esatto adempimento delle obbligazioni ed il rispetto dei tempi e delle procedure previste in sede di gara consentendo, così, il più celere ed efficace possibile espletamento dei servizi gestionali previsti;

b) si impegna al fine di assicurare il buon esito delle attività affidate a dare formale comunicazione dell'affidamento delle attività di cui al presente appalto a Enti/Organi terzi che siano direttamente o indirettamente interessati.

Per il presente appalto, non è necessaria la predisposizione del Documento di Rischio da Interferenza (DUVRI).

Obblighi e oneri a carico dell'appaltatore

La fornitura, la posa in opera e la messa in esercizio di quanto oggetto dell'appalto dovranno essere eseguite secondo la migliore tecnologia ed in base alle prescrizioni del RUP nel rispetto di tutte le condizioni inserite nel presente capitolato.

L'appaltatore sarà pienamente responsabile di tutti i danni causati al committente, ovvero a terzi, direttamente o tramite il proprio personale.

Subappalto

Il subappalto è regolato dall'art. 119 del Codice, ai sensi del quale è nullo l'accordo con cui sia affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni appaltate.

In relazione al subappalto si applicano le disposizioni di cui all'art. 119 del Codice

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'appaltatore, che rimane unico e solo responsabile nei confronti della stazione appaltante.

È fatto divieto di subappalto a cascata, ai sensi del comma 17, art. 119 del Codice, in ragione dell'esigenza di rafforzare il controllo relativo all'esecuzione dei particolari servizi oggetto del presente appalto con riferimento alla gestione dei servizi utili alla conservazione e gestione delle immagini e dei filmati provenienti dalle telecamere e lo svolgimento delle attività di individuazione documentale delle eventuali infrazioni commesse nei siti oggetto della videosorveglianza in questione

CAUZIONE DEFINITIVA

In sede di stipula contrattuale l'aggiudicatario dovrà costituire regolare cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 117 del Codice, con le modalità previste dall'art. 106 del Codice.

POLIZZE ASSICURATIVE

L'Affidatario dovrà produrre idonea polizza assicurativa RCTO stipulata con primaria compagnia assicurativa, con decorrenza dalla data di avvio del servizio e aventi una durata almeno pari a quella del contratto di appalto a copertura dei seguenti rischi:

a) di Responsabilità Civile Terzi (RCT) per danni arrecati a terzi (tra cui l'Amministrazione comunale) in conseguenza di eventi che si dovessero verificare in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni

di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa ne eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale “unico” di garanzia non inferiore a euro 5.000.000,00 per sinistro e 2.500.000,00 per persona e prevedere tra le altre condizioni anche le estensioni a:

- danni arrecati a terzi (inclusi i beneficiari) da dipendenti, da soci, da volontari e/o da altri collaboratori non l'Appaltatore si avvalga, inclusa la loro responsabilità personale;
- danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con l'appaltatore, che partecipino all'attività oggetto del presente Capitolato a qualsiasi titolo;
- danni a cose in consegna e/o custodia
- proprietà e conduzione di beni immobili, fabbricati, reti e impianti, aree e terreni: la responsabilità civile derivante da proprietà, conduzione, custodia, concessione amministrativa, uso e manutenzione, ordinaria e straordinaria, sopraelevazione, demolizione e ampliamento di fabbricati comprese tensostrutture, terreni, impianti ed attrezzature che possono essere usati, oltre che dall'Assicurato per la sua attività, da Terzi;
- rinuncia alla rivalsa nei confronti dell'Unione Colline Matildiche;
- garanzia Ricorso Terzi di almeno € 500.000,00.

b) di Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (RCO) per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (prestatori d'opera subordinati e parasubordinati, e comunque tutte le persone per le quali sussista l'obbligo di assicurazione obbligatoria INAIL, dipendenti e non, delle quali il concessionario si avvalga), in relazione a tutte le operazioni ed attività connesse al presente appalto comprese quelle accessorie, complementari nessuna esclusa ne eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale di garanzia di euro 5.000.000,00 per sinistro e 2.500.000,00 per persona.

Invariabilità del corrispettivo

I corrispettivi offerti in sede di gara non potranno subire variazioni per tutto il periodo contrattuale, salvo quanto disposto dall'articolo successivo.

Revisione prezzi e modifica del contratto in corso di esecuzione

Ai sensi dell'art. 60 del Codice, è ammessa la revisione prezzi da attivarsi al verificarsi delle condizioni di natura oggettiva derivanti dalle misure adottate dalle autorità competenti che determinano una variazione del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo del servizio, e operano nella misura dell'80% della variazione stessa. Ai fini della revisione, da applicarsi come indicato al punto precedente, si farà riferimento alla variazione media dell'indice ISTAT generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati in Italia, al netto dei tabacchi (F.O.I.) riferita all'anno precedente e verrà riconosciuta, come precedentemente indicato, (variazione oltre il 5% dell'importo complessivo e nei limiti dell'80% della variazione stessa) a partire dal ricevimento della richiesta di revisione con riferimento alle prestazioni non ancora effettuate.

Le modifiche in corso di esecuzione del contratto sono disciplinate ai sensi dell'articolo 120 del Codice.

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 120, c. 1, lett. a), del Codice si riserva di:

- rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari ad anni due, L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza del contratto. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Aggiudicatario se non sia stata approvata dal RUP.

La Stazione Appaltante, si riserva di avvalersi altresì delle modifiche in corso di esecuzione di cui all'art. 120, commi 9 e 10, del Codice.

EVENTUALE RINEGOZIAZIONE

Ai sensi dell'art. 9 del Codice, qualora sopravvengano circostanze straordinarie e imprevedibili estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il

relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali. Per quanto non ivi previsto si applica l'art. 9 del Codice.

Stipulazione del contratto

Successivamente all'aggiudicazione si addiverrà alla stipulazione del contratto in forma pubblica amministrativa elettronica.

Spese

Saranno a carico dell'appaltatore tutte le spese per la stipulazione e la registrazione del contratto di appalto (bolli, diritti, nessuna esclusa) e le spese inerenti all'esecuzione del servizio.

RUP

Per la stazione appaltante si dà atto che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Responsabile del 3° Settore SUA-Provveditorato, Dott.ssa Rita Casotti.

Fatturazione, pagamenti e tracciabilità

La liquidazione di ogni singola fattura avrà luogo entro 30 (trenta) giorni, fine mese, dalla data di ricevimento della stessa.

Il pagamento avverrà con cadenza semestrale, posticipata rispetto alla data di sottoscrizione del contratto per un importo pari a 6/24 della somma aggiudicata.

Il pagamento è comunque subordinato, oltre che alla stipulazione del contratto, alla verifica della regolarità della prestazione del servizio.

In caso di fattura riferita a prestazione ritenuta irregolare il termine di pagamento verrà interrotto dalla data di contestazione della stazione appaltante.

I termini di pagamento saranno interrotti in caso di DURC irregolare.

Per ottenere la rifusione di eventuali danni, già contestati all'appaltatore, ovvero il rimborso di spese o il pagamento di penalità, la stazione appaltante comunale opererà una ritenuta sul pagamento dei corrispettivi ovvero provvederà ad escutere la garanzia depositata.

L'appaltatore, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 13/08/2010 n° 136, a pena di nullità assoluta del contratto, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari indicati nella legge medesima. I pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati esclusivamente sul conto corrente dedicato indicato dall'appaltatore. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto del contratto d'appalto.

Controlli da parte della stazione appaltante, inadempimenti, penalità

La stazione appaltante eserciterà e avrà la facoltà di attivare in qualunque momento, tutte le azioni di controllo, verifica ed ispezione, allo scopo di controllare le modalità di espletamento del servizio la sua funzionalità, le attrezzature ed i prodotti impiegati, senza obbligo di preavviso o richiesta di permesso per accedere direttamente agli impianti.

L'appaltatore è tenuto a comunicare alla stazione appaltante, tempestivamente e per iscritto, ogni inconveniente rilevato ed a segnalare la necessità di interventi manutentivi straordinari finalizzati alla garanzia della sicurezza delle strutture e degli impianti.

L'appaltatore, trattandosi di servizio pubblico, è obbligato a fornire con tempestività, a semplice richiesta del RUP, ogni notizia, elemento di conoscenza e documentazione concernente la gestione del servizio svolto, senza poter sollevare obiezioni di riservatezza o privacy.

L'esito positivo dei controlli non esonera l'Aggiudicatario/o da eventuali responsabilità derivanti da difformità nell'esecuzione dei servizi non facilmente riconoscibili o che comunque non fossero emersi all'atto dei controlli sopra citati.

In caso di controlli di verifica dell'operato negativi, questi verranno verbalizzati e trasmessi all'Aggiudicataria/o, comunicando le eventuali azioni da intraprendere, a cui la stessa è tenuta a dar corso.

Il RUP si riserva la facoltà di verificare e di richiedere idonea documentazione comprovante la regolarità delle posizioni contrattuali dei dipendenti.

La stazione appaltante, fatte salve eventuali conseguenze civili e penali, nonché senza pregiudizio delle sanzioni previste in altre parti del presente capitolato speciale d'appalto, per le violazioni sotto indicate applicherà all'appaltatore le penalità anche loro sotto indicate:

- a) in caso di interruzione del servizio, indipendentemente che tale interruzione si riferisca alle apparecchiature o al software di gestione, imputabile a carenze organizzative dell'appaltatore e non riconducibile a gravi ed imprevedibili impedimenti: 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni 24 ore di mancato funzionamento del sistema - questo a decorrere dalla notifica/ricezione del sollecito da parte dell'appaltatore;
- b) in caso di interruzione del funzionamento di uno o più siti di videocontrollo, imputabile a carenze organizzative dell'appaltatore non riconducibili a gravi ed imprevedibili impedimenti: 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni 24 ore di mancato funzionamento di uno o più siti in modo proporzionale a quelli appaltati - questo a decorrere dalla notifica/ricezione del sollecito da parte dell'appaltatore;
- c) in caso di mancata ottemperanza, ovvero di ritardata esecuzione delle disposizioni operative impartite dal Comando di Polizia Locale, in ordine all'esecuzione di eventuali interventi di riparazione o di manutenzione delle attrezzature: 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni 24 ore di ritardo nell'esecuzione dalla notifica/ricezione del sollecito.
- d) per ogni altro ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali derivante dalla mancata applicazione delle prescrizioni previste nel presente capitolato, ai sensi dell'art. 126, comma 1, del Codice, le penali sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale

L'applicazione della penalità è subordinata alla formalizzazione all'appaltatore della contestazione della violazione accertata, da effettuarsi per iscritto anche a mezzo PEC.

Trascorso il termine di 10 giorni per le controdeduzioni, da effettuarsi con le medesime modalità della contestazione, con provvedimento motivato del RUP verrà applicata la penale. Ove l'appaltatore non provveda al pagamento della penale la stazione appaltante si rivarrà sulla somma depositata a garanzia e/o sui corrispettivi maturati e non ancora erogati.

Nel termine perentorio di 15 giorni dalla data di comunicazione dell'eventuale escussione l'appaltatore dovrà reintegrare il deposito cauzionale definitivo al valore previsto nel contratto.

Interruzione del servizio per cause di forza maggiore

Trattandosi di pubblico servizio, lo stesso non può essere interrotto; in presenza di cause di forza maggiore che ne impediscano la regolare esecuzione, l'appaltatore è tenuto a darne immediata comunicazione al RUP.

In caso di interruzione del funzionamento dell'intero sistema o di una parte di esso in misura superiore al 50% per un periodo complessivamente superiore a **30 (trenta) giorni** il RUP avrà facoltà di disporre, con provvedimento motivato, la proroga del servizio per un periodo pari alla durata dell'interruzione.

SOSPENSIONI

La sospensione dell'esecuzione trova completa disciplina nell'art. 121 del Codice.

RECESSO

L'Ente ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualunque momento, con preavviso di almeno trenta giorni, da comunicarsi all'Appaltatore con PEC.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Ente.

In caso di recesso dell'Ente, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Si applica in ogni caso quanto previsto dall'art. 123 del Codice.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 13 del D.L. n. 95/2012 convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012, n. 135, l'Ente ha diritto di recedere in qualsiasi momento dal presente contratto nel caso in cui sopravvengano convenzioni CONSIP o Intercent-ER migliorative rispetto a quelle del presente contratto, secondo le modalità di cui al medesimo art. 1 comma 13 D.L. n. 95/2012 convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012, n. 135.

In caso di sopravvenienze normative interessanti l'Ente che abbiano incidenza sull'esecuzione del servizio, lo stesso Ente potrà recedere per giusta causa in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni da comunicarsi all'Appaltatore con PEC.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente paragrafo, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 Codice Civile.

RISOLUZIONE

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con l'Appaltatore, senza limiti di tempo, in presenza delle condizioni stabilite dall'art. 122 comma 1, 2 e 3 del Codice, nonché in presenza di grave inadempimento, secondo quanto stabilito dai commi 4 e 5 del medesimo articolo; in particolare, è facoltà dell'Amministrazione risolvere il contratto in ogni momento, quando l'Aggiudicatario contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al Capitolato, ovvero a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal RUP, ovvero non produca la documentazione richiesta.

Si potrà, altresì, procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., in caso di gravi e reiterate violazioni o grave e reiterata inosservanza del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art.54 del D.Lgs. 30/03/01 n. 165" e del Codice di comportamento,

L'Ente procederà altresì alla risoluzione del presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione.

In ogni caso, l'Ente potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall'art. 94 e ss. del Codice.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi o forniture regolarmente eseguiti.

La stazione appaltante avrà altresì la facoltà di risolvere il contratto, tramite dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo PEC, qualora l'appaltatore si renda colpevole di gravi inadempienze tra cui:

- a) mancato avvio del servizio entro il termine stabilito;
- b) addebito di 3 contestazioni comportanti penalità ai sensi del presente capitolato;
- c) protratta interruzione non motivata del servizio per oltre 30 (trenta) giorni.

Esecuzione o completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato

In caso di procedura di insolvenza a carico dell'appaltatore ovvero di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento, la stazione appaltante provvederà senz'altro alla revoca dell'appalto

Fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 124 D.Lgs. 36/2023, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, le stazioni appaltanti interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture, se tecnicamente ed economicamente possibile.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Nei raggruppamenti temporanei di impresa, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di interdizione o inabilitazione del Titolare, la stazione appaltante avrà la facoltà di proseguire il contratto con un'impresa del gruppo, o altra in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause suddette, che sia designata mandataria tramite mandato speciale con rappresentanza, ovvero di recedere dal contratto.

In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di interdizione o inabilitazione del Titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, c. 1, lett. d), del Codice la cessione del contratto è nulla.

L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 120 comma 12 del Codice,

Alle cessioni di crediti si applicano le disposizioni di cui alla L. n. 52/1991 e quanto previsto dall'allegato II.14 – articolo 6 Cessioni di crediti.

Divieto di modifiche introdotte dall'appaltatore

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta unilateralmente dall'appaltatore. Le modifiche non previamente autorizzate dal RUP non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il RUP lo giudichi opportuno, comporteranno la rimessa in pristino, a carico dell'appaltatore, della situazione originaria preesistente, secondo disposizioni all'uopo dettate.

Osservanza del DPR nr. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici)

L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal DPR 16/04/2013 nr. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'art. 2, comma 3, dello stesso DPR.

A tale fine si dà atto che la stazione appaltante ha trasmesso all'appaltatore, ai sensi dell'art. 17 del DPR 62/2013, copia dello stesso, per una sua più completa e piena conoscenza.

L'appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

La violazione degli obblighi di cui al DPR 16/04/2013 nr. 62 e sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto.

La stazione appaltante, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni.

Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente capitolato e dal conseguente contratto è competente esclusivamente il Foro di Reggio Emilia.

È esclusa la competenza arbitrale.

CLAUSOLA DI MANLEVA

L'Appaltatore terrà sollevata ed indenne la Stazione appaltante da ogni controversia e conseguenti eventuali oneri che possano derivare da contestazioni, riserve e pretese, sia nei confronti delle ditte di subappalto comprese ditte di noleggio o fornitura, che verso terzi, in ordine a quanto abbia diretto e indiretto riferimento al presente appalto, e, specificatamente, alla esecuzione del servizio.

CLAUSOLA FINALE

Per tutto quanto non previsto si richiama integralmente la disciplina prevista dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici, più volte richiamato in capitolato quale Codice, al quale integralmente si rinvia